



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 29-03-19

Oggetto:	IUC ANNO 2019 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI ANNO 2019.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	A
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	P	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	A
ALLEVI NEVER	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Responsabile del Settore economico finanziario illustra la proposta di Deliberazione, evidenziando che si propone di confermare le aliquote del precedente esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Richiamata la propria deliberazione n. 8/2018 con la quale si determinavano le aliquote e detrazioni TASI come di seguito riportato:

- a) Abitazioni principali e relative pertinenze - aliquota 2,00 per mille;
- b) Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 1,00 per mille;
- c) Altri immobili diversi 0,00 per mille
- d) detrazioni – nessuna

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge n.208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2016) in base al quale : *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali*

incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

Richiamato inoltre l'art. 1 - commi da 10 a 17 e da 21 a 23 - della Legge n.208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2016) in base al quale l'IMU e la TASI per le abitazioni principali sono abolite, rimanendo però dovute per le categorie catastali A1-A8-A9;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Ravvisata l'urgenza pertanto di procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI 2019 confermando quelle in vigore per il 2018 e per le ipotesi soggette a tassazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale IUC;

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, determinate sulla scorta dei dati inseriti nel Bilancio di previsione 2019, come di seguito definiti:

- a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale,

ed individuati, per il 2019, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- 1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 243.000 arrotondato (Cap. 2004/1 – 1970/1-1980/1-1981/1),
- 2) Sgombero neve € 31.527,00 (Cap. 2014/1);
- Totale costi € 274.527,00 – TASI 2019 Prevista € 4.000,00

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto ministeriale del 7/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è stato differito al 28/02/2019;

Richiamato il decreto ministeriale del 25/01/2019 – GU 28/2019 – con il quale si differisce ulteriormente al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Il Consigliere Cecchini invita a considerare l'eliminazione della TASI per gli immobili agricoli

Ad unanimità di voti espressi in forma palese ;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2019, le stesse aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI della IUC per l'anno 2018 come di seguito specificato:
 - e) Abitazioni principali categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze - aliquota 2,00 per mille;
 - f) Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – aliquota 1,00 per mille;
 - g) Altri immobili diversi 0,00 per mille
 - h) detrazioni – nessuna
- 3) di dare atto che con l'applicazione delle aliquote sopra determinate viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU a, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito definiti:
 - a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva

percentuale di utilizzo individuale;

c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale,

ed individuati, per il 2019, nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

1) Illuminazione pubblica e costi/servizi connessi - € 243.000 arrotondato (Cap. 2004/1 – 1970/1-1980/1-1981/1),

2) Sgombero neve € 31.527,00 (Cap. 2014/1);

Totale costi € 274.527,00 – TASI 2019 Prevista € 4.000,00

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Tributi
(Dott. Pietro Fiscaletti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ immediatamente eseguibile.
- ☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA